







#### Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale

Dip. V "Appalti e Contratti"
Servizio 1 "Stazione Unica Appaltante.
Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori,
servizi e forniture"
U.O. "SUA - Edilizia scolastica, Servizi e Forniture"
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

# BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA

ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023.

CRITERIO: PREZZO PIU' BASSO con inversione procedimentale

OGGETTO: PA ESF37/23/12 I.P.S.C.T. "Pantaleoni" - Via B. Postorino, 27 – Frascati – Appalto integrato per lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU" M4C1 INV 3.3 – CIA ES 13 1051 - CUP F82B18000180003 – CIG A004AF8E8C.

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO I "POLITICHE EDUCATIVE, EDILIZIA SCOLASTICA": Ing. Claudio Dello Vicario
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 "PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.

ZONA SUD: Arch. Carlo Colecchia
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO: Arch. Luca Scarpolini

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 "SUA. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" (sostituto giusta delega prot. CMRC-2023-0119888 del 24.07.2023): Dott. Paolo Berno FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. "SUA-EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI E FORNITURE": Dott. Claudio Carrino

#### Informazioni generali

Il presente Bando/Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La presente **procedura aperta** è prevista dal combinato disposto degli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e disciplinata dal presente Bando/Disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/2023, da svolgersi col **criterio del prezzo più basso** di cui

all'art. 50, comma 4, e 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Trova applicazione il **meccanismo di inversione procedimentale** ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di **appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR**, trovano applicazione "le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018" nonché la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13.07.2023 "Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative".

La procedura ha per oggetto l'affidamento della **progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di sostituzione** e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto "Pantaleoni" di Via B. Postorino, 27, Frascati, ex art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e art. 44 del D.Lgs. 36/2023 ("APPALTO INTEGRATO").

IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, stimato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 per le prestazioni oggetto del presente affidamento (progettazione esecutiva + coord. sicurezza in fase di progettaz. + esecuzione lavori), ammonta a € 714.685,46 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA), così ripartito:

IMPORTO ESECUZ. LAVORI: di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui costi della manodopera	693.820,49 18.610,83 303.844,35	
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.	20.864,97	

IMPORTO RIBASSABILE COMPLESSIVO € 696.074,63 (di cui € 675.209,66 per la PARTE LAVORI, € 20.864,97 per la PARTE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE). L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

#### **CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI**

Categoria prevalente: OG1 classifica II, per un importo pari a € 468.930,98 (subappaltabile nei limiti del 40%) Categoria scorporabile OS30 classifica I, per un importo pari a € 224.889,51 (categoria a qualificazione obbligatoria SIOS – subappaltabile al 100% - NO avvalimento)

CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ATTINENTE I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PREVISTI NEL PRESENTE APPALTO INTEGRATO: si riportano nella tabella a seguire le categorie d'opere di cui alla Tav. Z-1 del D.M. Giustizia 17.06.2016 in cui sono ripartiti i servizi da prestare:

CATEGORIA DI OPERE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO STIMATO OPERE
EDILIZIA	E.08	0,95	€ 300.000,00
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 150.320,00
IMPIANTI	IA.01	0,75	€ 243.500,00

Il **CCNL applicabile** al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, è individuato dal Comune in uno dei seguenti:

"si ritengono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

- 1. F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) CCNL Edili Industria e cooperative firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;
- 2. F015 CCNL Edili Artigianato firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;
- 3. F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore".

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

<u>Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione di partecipazione.</u>

#### Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09:00 del 05.09.2023

#### Data di svolgimento della prima seduta telematica di gara: ore 10:00 del 05.09.2023.

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <a href="http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/">http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/</a> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto da parte degli operatori economici, presso il richiamato Portale.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

Finanziamento: Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU" M4C1 Inv. 3.3.

CIG (Codice Identificativo Gara): A004AF8E8C. Ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € 77,00.

Termini per l'ultimazione delle prestazioni: 205 gg.

In considerazione delle ragioni d'urgenza determinate dalla scadenza del termine ultimo di aggiudicazione dei lavori fissato dal finanziamento PNRR il giorno 15.09.2023, pena la perdita dello stesso, si procede alla pubblicazione della presente procedura di gara nelle more dell'iter di adozione della Determinazione Dirigenziale a contrarre; si provvederà, conseguentemente, all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti partecipanti soltanto a seguito dell'avvenuta adozione ed esecutività della suddetta Determinazione (che sarà immediatamente pubblicata dalla scrivente SUA).

<u>NOTA</u>: L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di modificare l'importo contrattuale sino al 10% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto.

Criterio e modalità di aggiudicazione: la gara si terrà tramite procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ex art. 50, comma 4, e 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, riferito sia alla parte progettazione che alla parte lavori, al netto delle somme non soggette a ribasso (ribasso unico offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite).

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023)" ed individuato nel **Metodo A.** 

Relativamente all'algoritmo per la determinazione della soglia di anomalia, la stazione appaltante, conformemente alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (v. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2017 e Consiglio di Stato Sezione V n. 4821/2018), nel caso di offerte uguali che si collochino sia "al margine delle ali" sia "all'interno" di esse, considererà come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, ult. periodo del D.Lgs. 36/2023).

NOTA: tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, su richiesta del RuP, il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'**esclusione automatica** delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle <u>offerte ammesse sia pari o superiore a cinque</u>.

<u>AVVERTENZA</u>: Trova altresì applicazione il <u>meccanismo di inversione procedimentale</u> ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 36/2023: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti della migliore offerta individuata come soprariportato.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

#### Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera 1), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decretolegislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiorea cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i

- quali, primadella presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo23 luglio 1991, n. 240.

Per il servizio di progettazione, sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 66, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

- a) <u>i prestatori di servizi di ingegneria e architettura</u>: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) <u>le società di professionisti</u>: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) <u>società di ingegneria</u>: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) <u>i prestatori di servizi di ingegneria e architettura</u> identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) <u>altri soggetti abilitati</u> in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) <u>i raggruppamenti temporanei</u> costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) <u>i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria</u>, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della 1. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della 1.81/2017).

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50).

Ai sensi dell'art. 34 dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/2023 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

(artt. 66, comma 2, e 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023)", ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 66, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

#### Requisiti generali

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 94 "Cause di esclusione automatica", comma 1, del Codice, è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 2, è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se,

entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 94, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (comma 4).

#### Ai sensi del comma 5, sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; NOTA: ai sensi del comma 3bis dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali.
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Ai sensi del comma 6, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (comma 7).

Ai sensi dell'art. 95 "Cause di esclusione non automatica, comma 1, del Codice, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive:
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni

non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando comma 3):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

### In relazione alle disposizioni previste dalla Legge 108/2021, in particolare all'art.47- Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC 1.

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:

- comma 2 Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **comma 3.** Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **comma 3 -bis**. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- comma 4 Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è

determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

#### Requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 47, comma 4 primo periodo, della L. 108/2021

In osservanza di quanto disposto dal comma 4 primo periodo dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici devono dichiarare in sede di partecipazione di assumere l'obbligo di garantire che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell'ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione della Istanza di partecipazione).

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Dichiarazione di partecipazione" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

#### Requisiti speciali

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto di appalto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori e servizi prevista dal contratto.

#### Requisiti speciali per la parte progettazione

I requisiti prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento, come specificati in dettaglio al successivo punto, devono essere posseduti dal concorrente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi per la partelavori di cui al successivo punto (anche se in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione), attraversouno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/2023. In tal caso si dovrà:

indicare l'operatore economico incaricato della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f) del citato art. 66;

#### oppure

associare in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, un operatore economicoprogettista di cui all'art. 66, comma 1 lett. a), b), c), d), e) e g) del D.Lgs. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera f) del D.Lgs. 36/2023.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui i concorrenti di cui al successivo punto non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi

di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, <u>il possesso dei requisiti di ordine generale</u> deve essere dichiarato anche dai soggetti all'uopo associati o indicati dal concorrente (mediante <u>l'Allegato 1-bis al presente documento).</u>

Nel caso in cui invece il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di cui al successivo punto, sia altresì in possesso di attestazione SOA per prestazioni di
progettazione e costruzione nelle categorie di cui al successivo punto, dovrà attestare che i requisiti tecnico
professionali richiesti dal presente bando/disciplinare di gara sono posseduti dal proprio staff di
progettazione; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più
progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett.
a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza, deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e **nominativamente indicati in sede d'offerta**.

### Inoltre, <u>in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica</u> <u>incaricata dell'integrazione tra le varie</u> prestazioni specialistiche.

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs. 81/2008).

### Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettivequalifiche professionali;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisitidi cui all'art. 36 dell'All. II.12 del Codice;
- trova applicazione, in generale, quanto disposto dalla Parte V dell'All. II.12 del Codice.

### Dettaglio dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti per i servizi tecnici previsti peril presente affidamento.

Ai fini della qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici previsti nell'ambito del presente affidamento si prescrive il possesso dei requisiti, come di seguito specificati:

• avvenuto svolgimento <u>negli ultimi dieci anni</u> di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (<u>cd. servizi analoghi</u>), secondo quanto esplicitato a seguire, relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016) per un importo globale lavori, per ogni categoria, pari all'importo stimato, sempre per ciascuna categoria, quale riportato nella tabella che segue, dei lavori cui si riferisce la prestazione:

CATEGORIA DI OPERE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO STIMATO OPERE
EDILIZIA	E.08	0,95	€ 300.000,00
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 150.320,00
IMPIANTI	IA.01	0,75	€ 243.500,00

Ciascun importo si intende al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Il professionista o il RTP, individuato o associato per l'espletamento della progettazione ricompresa nel presente appalto integrato, dovrà, pertanto, ai sensi di quanto dianzi specificato, avere regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni:

• servizi relativi alla categoria "EDILIZIA" per un importo complessivo (dei lavori a cui si riferiscono i citati servizi) non inferiore a € 300.000,00 aventi un grado di complessità non inferiore a 0,95;

- servizi relativi alla categoria "STRUTTURE" per un importo complessivo (dei lavori a cui si riferiscono i citati servizi) non inferiore a € 150.320,00 aventi un grado di complessità non inferiore a 0,90,
- servizi relativi alla categoria "IMPIANTI" per un importo complessivo (dei lavori a cui si riferiscono i citati servizi) non inferiore a € 243.500,00, aventi un grado di complessità non inferiore a 0.75.

## Il concorrente dovrà comunque disporre delle professionalità minime di seguito indicate (più professionalità possono coincidere in capo al medesimo soggetto):

- un architetto o ingegnere, iscritto al rispettivo Ordine professionale, progettista delle opere architettoniche e antincendio;
- un architetto o ingegnere, iscritto al rispettivo Ordine professionale, progettista delle opere impiantistiche e/o strutturali;
- un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato al coordinamento della sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008);
- un progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

#### Si precisa che:

- è ammesso che più professionalità coincidano in capo ad un medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto;
- si richiede, a pena di esclusione, ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023, l'indicazione nominativa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, oltre che, per i RTP, l'indicazione, quale professione secondo le norme professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione edesecuzione, o di sola progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; le prestazioni di direzione lavori, di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti.

Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche,in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservatiad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. In ogni caso, è necessarioche il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal

progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovarei requisiti quando il **grado di complessità** sia **almeno pari a quello dei servizi da affidare**.

I servizi valutabili nell'ambito dei requisiti di partecipazione sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di serviziiniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privatio dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero il contratto e le fatture relative alla prestazione medesima concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente punto, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opereoggetto del presente affidamento, devono rivolgersi ad uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs 36/2023, da indicare nell'offerta o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le normedello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto dell'affidamento edessere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

#### Raggruppamenti e Consorzi stabili

<u>In caso di raggruppamenti</u>, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti secondo quanto di seguito specificato:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- il requisito di cui al precedente punto (<u>iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale</u>) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito di cui al precedente punto (<u>servizi di punta</u>), deve essere soddisfatto da uno dei componenti il raggruppamento;
- il requisito relativo alla <u>copertura assicurativa contro i rischi professionali</u> di cui al precedente punto deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
  - somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
  - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento;
- si rammenta che i requisiti di qualificazione non sono richiesti per il giovane professionista associato a costituendi R.T.I. purché ne siano in possesso il raggruppamento nel suo insieme e i singoli professionisti per quanto riguarda la propria percentuale di partecipazione;

<u>In caso di consorzi stabili</u>, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti sopra, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
- il requisito di cui al precedente punto (<u>iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale</u>) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di cui ai precedenti punti (<u>servizi cd. di punta</u>), devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (art. 67 del D.Lgs. 36/2023);
- trova applicazione quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 36/2023.

### Requisiti speciali per la parte lavori

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 che, **invitati alla presente procedura**, siano in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione <u>nelle seguenti categorie</u>:

Categoria prevalente: OG1 classifica II, per un importo pari a € 468.930,98 (subappaltabile nei limiti del 40%) Categoria scorporabile OS30 classifica I, per un importo pari a € 224.889,51 (categoria a qualificazione obbligatoria SIOS – subappaltabile al 100% - NO avvalimento

Ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"; pertanto, relativamente ai lavori ascrivibili alla categoria OS30, il concorrente può ritenersi qualificato per la partecipazione alla gara se possiede la qualificazione in categoria OG11 in classifica corrispondente al/i relativo/i importo/i.

Nell'ipotesi in cui il concorrente volesse subappaltare integralmente tutte le categorie scorporabili ad operatore/i qualificato/i, dovrà possedere un'attestazione SOA in categoria prevalente OG1 classifica III o superiore ex art. 30, comma 1, ultimo periodo dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/2023.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'All. II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di <u>imprese raggruppate o consorziate</u> la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della <u>verifica triennale</u> da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiestodi effettuare la verifica triennale (art. 17 dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/2023).

**REQUISITI SPECIALI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:** nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, **i requisiti di qualificazione** richiesti dal presente bando per le imprese singole devono essere posseduti cumulativamente dall'intero raggruppamento.

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario (art. 68, comma 5, del D.Lgs. 36/2023).

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (comma 14).

In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti (comma 19).

REQUISITI SPECIALI DEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI: nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane nonché consorzi stabili ex art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 67, comma 4 del Codice.

#### **AVVALIMENTO**

In attuazione di quanto disposto dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni ascrivibili alla categoria scorporabile OS30, in considerazione dell'elevata complessità tecnica, non possono essere oggetto di avvalimento e, pertanto, dovranno essere svolte direttamente dall'offerente.

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti (comma 1).

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (comma 2).

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante (comma 4):

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico (comma 5).

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione (comma 6).

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (comma 7).

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comma 10).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (comma 12).

<u>Ai contratti concernenti i beni culturali</u>, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, <u>non si applica l'istituto dell'avvalimento</u>

#### **SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che (comma 4):

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### La stazione appaltante ha previsto per il presente affidamento le seguenti quote di subappalto:

- limite del 40% dell'importo della categoria prevalente;
- 100% dell'importo nel caso di categoria/e scorporabile/i.

Tale limite del 40% risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nella categoria dei lavori presente nel progetto e atta a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati. La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

#### SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente gara, non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

#### Garanzia provvisoria

2% dell'importo a base di gara relativo alla sola parte lavori € 13.876,41 (art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023).

In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.

La garanzia va costituita alternativamente:

- da attestazione dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l'importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città metropolitana di Roma Capitale all'indirizzo:

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/gare-sua/gare-sua-deposito-cauzionale/ (allegando la ricevuta).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l'operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della "Città metropolitana di Roma Capitale", scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l'identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l'attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:

- · "Pagamento on line" scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- · "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell'Ente.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n.31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere

inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.). Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

<u>In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.</u>

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

La fideiussione deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale oltre che dall'assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

B) sotto forma di **copia informatica di documento cartaceo** (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che <u>non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.</u>

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 106, comma 6, del D.Lgs. 36/2023).

In caso di partecipazione alla gara di un **raggruppamento temporaneo di imprese**, **anche se non ancora costituito**, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo (art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. Si applica la **riduzione del 50 per cento**, **non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, nei confronti **delle micro**, **delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese**. L'importo della garanzia e del suo eventuale

rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione (si fissa il limite del 20%), entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

<u>Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma</u> (art. 106, comma 9, del D.Lgs. 36/2023).

<u>La garanzia perde efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione</u> (art. 106, comma 10 ult. periodo, del D.Lgs. 36/2023).

### Modalità di partecipazione

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ ed in forma sintetica al link https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/procedure-negoziate/.

### Per partecipare alla presente procedura di gara telematica, anche in qualità di mandante o ausiliaria, è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale.

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora

Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando/Disciplinare - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti nel Bando/Disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

Qualora, entro il termine previsto nel Bando/Disciplinare, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando/Disciplinare e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione ATTI DI GARA*) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

### Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 3.

#### **BUSTA DOCUMENTAZIONE**

A. <u>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</u> alla gara, redatta in lingua italiana, compilando gli appositi moduli (Allegato 1\_Istanza di partecipazione\_lavori e Allegato 1bis\_Istanza di partecipazione servizi) predisposti dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme agli stessi ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023. Tale Istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nell'Istanza stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.

Dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione – con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consente di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nella dichiarazione.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
  L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii., la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara <u>consorzi stabili</u>, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta <u>digitalmente</u> dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare in sede di offerta se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. <u>In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.</u>
- B. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC. (il PassOE dovrà ricomprendere anche il/i progettista/i).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati **FVOE** istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema **FVOE**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento, andrà allegato anche il PASSOE multiplo contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa, altresì, quanto segue:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) del D.Lgs.36/2023, andranno allegati oltre al PassOE del Consorzio anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 36/2023, andranno allegati oltre al PassOE del Consorzio anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
- C. PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 2), adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato (il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto anche dal/i progettista/i).
- D. <u>GARANZIA PROVVISORIA</u> presentata secondo le modalità indicate dal presente Bando/Disciplinare di gara e dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.
- E. ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (per l'importo specificato nel presente Bando/Disciplinare di gara) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.N.AC. di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC. È attivo il servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
- F. Documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto <u>versamento dell'IMPOSTA DI BOLLO</u>. (L'IMPOSTA DI BOLLO PUÒ ESSERE ASSOLTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE F23 O F24).

#### Imposta di bollo

### Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art.

3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:

- A. Il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
- 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
- agenti della riscossione
- banca
- ufficio postale
- 2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:
- -assegni bancari e circolari presso le banche

- assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione
- addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali
- 3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti:

Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT)

Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (CIG) (solo caratteri

numerici) Codice Tributo: 458T Descrizione: Bollo su istanza telematica Importo: 16,00 euro.

#### 3. Il pagamento del modello F24, con le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Împoste Dirette ....:

Codice tributo: 1552 Importo dovuto: 16,00 euro Codice Ufficio: TJT

Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici)

#### **BUSTA ECONOMICA**

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'**OFFERTA ECONOMICA** - completa della documentazione a corredo - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

### Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:

- 1. compilare l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
- a. il <u>ribasso percentuale offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, al netto delle somme non</u> soggette a ribasso;
- 2. inserire eventuali ulteriori allegati;
- 3. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
- **4. salvare** sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;
- **5.** allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata "Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.

#### Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;
- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.17 co.4 del d.lgs. n.36/2023;
- In caso di subappalto l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle

#### istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del d.lgs. 36/2023, se non già indicato in precedenza;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le prestazioni/ quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;
  - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
  - in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) dell'art.65 comma 2 del Codice:
- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
  - in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune:
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del d.lgs.36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare, a pena d'esclusione:

- il <u>ribasso percentuale unico offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, riferito sia alla parte progettazione che alla parte lavori, al netto delle somme non soggette a ribasso</u> € 696.074,63;
- l'ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

- <u>sui luoghidi lavoro</u> afferenti all'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per la prestazione dei **lavori** oggetto dell'affidamento, <u>a pena di esclusione</u>; [vedi nota\* a seguire]
- l'ammontare dei <u>costi della manodopera</u> (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per l'espletamento della parte lavori, <u>a pena di esclusione. [vedi nota\*\* a seguire]</u>

### Il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera a), dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quinta cifra decimale.

Nota\*: l'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023) per le prestazioni di lavori oggetto dell'appalto. L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nota\*\*: nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri **costi della manodopera** per l'espletamento delle prestazioni di lavori (costi della manodopera preventivati dall'Amministrazione nei documenti di gara.). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Il concorrente, nel caso dichiari costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiari un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

#### Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023

La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e della dichiarazione di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta telematica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per (comma 1):

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nella seduta successiva, la SUA procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (comma 2).

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (comma 3).

#### Modalità di svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione

Trattandosi di **procedura interamente telematica**, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche", bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale

Trova applicazione il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 36/2023: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti della migliore offerta individuata come soprariportato.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

Conseguentemente, il giorno fissato nel Bando/Disciplinare di gara per l'apertura delle offerte, in seduta telematica virtuale, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale), procederà:

- 1. all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale, è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.lgs 36/2023)" ed individuato nel Metodo A. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 2. alla redazione della relativa graduatoria;
- 3. alla **verifica della documentazione amministrativa** relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti **nei confronti del miglior offerente**;
- 4. fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate secondo quanto dianzi specificato e come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, il Presidente del Seggio di gara, procede alla formulazione della **proposta di aggiudicazione**; laddove in esito alle verifiche condotte,

- si determinasse l'esclusione dell'operatore, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, nonché a verificare la documentazione amministrativa del nuovo miglior offerente;
- 5. nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario proposto abbia dichiarato un **importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione**, il RuP, con il supporto della SUA, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verificadi cui all'art. 110 del D.Lgs.

Il Seggio di gara, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, del D.Lgs 36/2023).

Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, su richiesta del RuP, il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dall'art. 110 del D.lgs 36/2023.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario**. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 17 del D.Lgs. 36/2023).

#### Comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2020, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi (comma 3):

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio predetto, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione RICHIESTA ACCESSO ATTI.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:

- 1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
- 2. cliccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "AVVISI/BANDI" e di seguito sulla scritta "BANDI PUBBLICATI"
- 3. cliccare sul comando BANDI SCADUTI:
- **4. cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
- 5. cliccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
- **6. allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, <u>sottoscritta con apposizione di valida firma digitale</u>, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
- 7. cliccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando "DOCUMENTI COLLEGATI", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/20239, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 3 del medesimo art. 18.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- b) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 117, del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dal presente bando.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara

esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, "fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile".

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

#### Altre informazioni

- a) Ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
- b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).
- c) "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara" (art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023).
- d) L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. É in ogni caso facoltà della SUA di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- e) Relativamente all'**anticipazione del prezzo**, si rinvia all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed agli elaborati tecnici di gara.
- f) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- g) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di **tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
  - Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- h) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., in tema di **incompatibilità**, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- i) Su richiesta del RuP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

#### Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (Dip. V "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1) nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016). 1. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma. 2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.it; 3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore Dip. V "Appalti e Contratti", domiciliato in Roma viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 – f.monni@cittametropolitanaroma.it; 4. I Responsabili esterni del trattamento sono: Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell'Ente (Dip.V "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1) nell'espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; • AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Leonardo n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell'Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; 5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti Dip. V "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1, con sede in Roma - viale Giorgio Ribotta n. 41, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell'Amministrazione a ciò preposti. 6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell'iter delle procedure di gara assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (Dip. V "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione; 7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l'espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice

fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l'espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.lgs.490/1994 - certificazione antimafia); 8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento; 10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate; 12. I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del Codice dei Contratti e relativi decreti attuativi, del D.lgs.33/2013, della l. 190/2012, del D.lgs.267/2000, di linee guida e cd. "soft law"); 13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi; 14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti); 15. L'interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l'ufficio del Direttore del Dipartimento agli indirizzi indicati al punto 3, e il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

#### Documentazione di gara e contatti

I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta sono resi disponibili sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<a href="http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/">http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/</a>) nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara/Lavori Pubblici.

Quesiti: Servizio 1 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" - U.O. SUA-Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino - Dott.ssa Anna Rita Pacciani e Dott. Mario Pedini - Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, <u>da inviarsi esclusivamente mediante Portale</u> - Riferimenti Servizio: E-mail <u>gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it</u> - PEC <u>gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it</u>

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.

In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gare Edilizia (https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-edilizia/).

Il Dirigente del Servizio 1
"SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture"
(Dott. Paolo Berno)